

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	2 marzo 2021	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 20 gennaio 2020 presentata nella forma
elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari "Modifica della Legge sul Gran
Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio
2015. Basta lungaggini parlamentari: il Gran Consiglio non deve essere il
freno alle riforme che servono al Paese"**

INDICE

1. PREMESSA.....	1
2. LA SITUAZIONE ATTUALE	2
3. I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA.....	2
4. I LAVORI E LE RIFLESSIONI COMMISSIONALI.....	4
4.1 La situazione negli altri Cantoni.....	4
4.2 Breve analisi del tempo di evasione dei messaggi nella legislatura 2015-2019	5
4.3 La decorrenza dei termini.....	7
5. LE PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE	7
6. CONCLUSIONI	10



1. PREMESSA

L'iniziativa oggetto del presente rapporto avanza proposte di modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC), approvata il 24 febbraio 2015 e, come precisato nell'iniziativa, «*rivista in modo importante il 9 aprile 2018*».

Pur condividendone l'impostazione e la richiesta, non possiamo esimerci dal sottolineare come sia un peccato che le pertinenti osservazioni contenute nell'atto parlamentare non siano state discusse nell'ambito della recente revisione della LGC. Detto questo, affrontare l'evasione di atti parlamentari in una tempistica consona, adeguata e ragionevole resta un tema inequivocabilmente importante per un organo legislativo di qualità, che dovrebbe operare secondo una logica di massima efficienza possibile. Si tratta di un tema che non solo ha a che fare con l'efficienza del sistema operativo e di riflesso democratico, ma anche che è centrale, perché in grado di consentire agli organi istituzionali di preservare al meglio quegli aspetti di autorevolezza indispensabili per la creazione di un clima di rispetto e di fiducia reciproca verso i cittadini e gli elettori del Cantone.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

La disposizione attualmente in vigore che sancisce la necessità da parte del Gran Consiglio di pronunciarsi su un messaggio entro due anni è stata introdotta dal Gran Consiglio in data 7 novembre 1984; è pertanto un'indicazione generale da tempo presente e consolidata. L'allora art. 74 cpv. 3 LGC ("Messaggi") recitava:

¹*Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere motivate per iscritto nella forma di un messaggio.*

²*Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.*

³*Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro due anni. Il termine può essere prorogato.*

Il commento contenuto nel rapporto dell'ottobre 1984 della Commissione speciale per il Regolamento del Gran Consiglio si limitava a questa formulazione: «*Si è pure stabilito un termine di due anni, salvo eventuale proroga, entro il quale il Parlamento deve pronunciarsi*». Tale disposizione è rimasta praticamente immutata sino ai nostri giorni e non è mai stata (ri)discussa e affrontata nelle successive revisioni generali della LGC (1998, 2002, 2015 e 2018).

Oggi a fare stato è l'art. 57 cpv. 4 LGC, che stabilisce che «*Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 2 anni*»; con la revisione del 2015 – senza peraltro apportare alcun commento nel rapporto né in aula – ci si è pertanto limitati a stralciare la formulazione «*il termine può essere prorogato*».

3. I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto propone di intervenire sulla LGC operando a due livelli. Il primo è legato ai termini di consegna (proposta di modifica dell'art. 37 LGC), mentre il secondo alla gestione dei messaggi (proposta di modifica dell'art. 57 LGC).

Nella prima proposta si chiede di fatto, attraverso l'introduzione di un nuovo cpv. 3, di rafforzare il ruolo dell'Ufficio Presidenziale (art. 37 LGC) sul piano della vigilanza e della tutela del processo di evasione dei rapporti commissionali, questo dando a esso sia la facoltà di accettare o meno le giustificazioni di eventuali ritardi da parte dei Presidenti delle singole Commissioni incaricate, sia la possibilità di fissare un termine di evasione. Si tratta di un elemento che la Commissione ritiene proponibile.

A tal proposito segnaliamo un aspetto che non è stato rilevato dagli iniziativaisti: l'art. 135 cpv. 2 LGC ("Esame commissionale") prevede già la possibilità che si possa prescindere dall'esame commissionale (quindi di un rapporto), ciò «*su decisione dell'Ufficio presidenziale quando sia decisa l'urgenza: in tal caso il Gran Consiglio può deliberare immediatamente sull'oggetto*». Si tratta di un elemento che consideriamo determinante nell'analisi delle modifiche proposte all'art. 57.

Nella seconda proposta di modifica (art. 57 LGC), quella decisamente più incisiva e tranciante, viene proposto l'abbassamento dei termini generali di evasione dei messaggi da 24 mesi (due anni) a 12 mesi (un anno), aprendo subordinatamente (nuovo cpv. 5) a una dilazione fino a 24 mesi da parte dell'Ufficio presidenziale a fronte di riconosciuti (pertanto concordati) messaggi di natura particolarmente complessa. Inoltre, quale ulteriore vincolo operativo, il nuovo cpv. 6 propone di stabilire che, scaduto il termine di 12 mesi, rispettivamente 24 mesi con deroga, e in assenza di un rapporto della Commissione, il

messaggio valga come rapporto e venga direttamente discusso dal plenum nella prima seduta dopo la scadenza del termine.

Riportiamo integralmente l'impianto di modifica legislativa, così come proposto dall'iniziativa:

Termini di consegna (art. 37 LGC)

art. 37 IN VIGORE	art. 37 PROPOSTA IE566
¹ Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.	¹ Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.
² I presidenti delle Commissioni devono comunicare al presidente del Gran Consiglio i motivi di eventuali ritardi.	² I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all'Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.
	³ L'Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e fissa un termine imperativo per la presentazione del rapporto.

Messaggi (art. 57 LGC)

art. 57 IN VIGORE	art. 57 PROPOSTA IE566
¹ Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.	¹ Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.
² Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.	² Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.
³ Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.	³ Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
⁴ Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro due anni.	⁴ Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 12 mesi.
	⁵ Per oggetti particolarmente complessi, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 12 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.
	⁶ Se il Gran Consiglio non si pronuncia entro i termini stabiliti, il messaggio vale come rapporto e viene direttamente discusso dal plenum nella prima seduta dopo la scadenza del termine.

4. I LAVORI E LE RIFLESSIONI COMMISSIONALI

4.1 La situazione negli altri Cantoni

A titolo comparativo, quale approfondimento, riportiamo una breve analisi di quanto predisposto nella legislazione degli altri Cantoni, dalla quale emerge che la quasi totalità delle normative cantonali che regolano i lavori e le procedure del Parlamento non menzionano un termine entro il quale il Gran Consiglio deve pronunciarsi sui messaggi governativi.

Fanno eccezioni i seguenti Cantoni:

- Canton Vallese:

art. 20 cpv. 3 [Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs](#): «*Le Grand Conseil respectivement le bureau peuvent fixer un délai aux commissions pour présenter leurs rapports et leurs propositions*».

È concessa la possibilità di fissare un termine per la presentazione dei rapporti.

- Canton Vaud:

art. 20 cpv. 1 lett. g) [Règlement d'application de la loi sur le Grand Conseil](#): «*Les tâches du Bureau sont les suivantes: [...] g. contrôler que les rapports des commissions parlementaires sont établis dans des délais raisonnables et prendre, en cas de retard, toutes mesures utiles*».

Si fa esclusivo riferimento generico a termini ragionevoli e auspicabili.

- Canton Neuchâtel:

art. 197 [Loi d'organisation du Grand Conseil](#): «*La commission traite le projet de loi [messaggio, NdR] ou de décret dans les deux ans qui suivent son dépôt*»

Si fissa un termine di due anni come nel Canton Ticino.

- Canton Ginevra

art. 194 [Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève](#): «*Les rapports portant sur un projet de loi, une motion, une résolution, une pétition ou un rapport divers doivent être présentés au Grand Conseil au plus tard 2 ans après leur renvoi en commission.*

²*Passé ce délai, la commission est automatiquement dessaisie. Les objets sont inscrits à l'ordre du jour du Grand Conseil. Le Grand Conseil les traite conformément à la procédure prévue pour chaque type d'objet. Toutefois, s'il décide d'un nouveau renvoi en commission, la commission traite l'objet toutes affaires cessantes et rend rapport dans les 6 mois.*

³*Le bureau du Grand Conseil peut en outre, en tout temps, impartir aux commissions un délai pour présenter leurs rapports.*

⁴*Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un délai pour le dépôt des rapports, aussi bien de majorité que de minorité. Le bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.*

⁵*Les rapports doivent être remis au bureau au moins 16 jours avant la session du Grand Conseil, sauf en cas d'urgence motivée*».

In pratica nel Canton Ginevra – a seguito di una modifica legislativa del 2008 – se una Commissione non si esprime con un rapporto entro due anni su un messaggio concernente un progetto di legge, essa viene automaticamente privata del messaggio, il quale viene sottoposto direttamente al Gran consiglio che ne decide le sorti, compreso un eventuale nuovo rinvio in Commissione con la fissazione di un termine di sei mesi per l'evasione.

4.2 Breve analisi del tempo di evasione dei messaggi nella legislatura 2015-2019

Al fine di cercare di focalizzare al meglio la natura del problema a livello cantonale, con il prezioso aiuto del segretario si è potuto analizzare in modo dettagliato la situazione – pertanto l'efficacia del funzionamento – rispetto alla capacità di evasione dei messaggi nel corso dell'ultima legislatura (2015-2019), la quale ha visto il licenziamento di 565 messaggi.

Di questi:

- 432 (76.5%) sono stati trattati entro 12 mesi;
- 52 (9.2%) sono stati evasi in un periodo di tempo superiore a 12 mesi;
- 17 (2.5%) sono stati evasi in un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- 64 (11.3%) risultavano ad agosto 2020 – data dell'analisi – inevasi (47 da oltre 24 mesi, 17 da oltre 12 mesi).

In merito ai 64 messaggi non evasi, 57 riguardano atti parlamentari (nella stragrande maggioranza mozioni), e solo sette sono messaggi "veri e propri" del Consiglio di Stato all'attenzione del Gran Consiglio, in particolare:

- messaggio n. 7154 (23 dicembre 2015) "Adesione all'Accordo intercantonale del 20 novembre 2014 concernente i contributi cantonali agli ospedali per il finanziamento del perfezionamento professionale dei medici e la relativa compensazione tra i Cantoni";
- messaggio n. 7182 (20 aprile 2016) "Modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato";
- messaggio n. 7526 (18 aprile 2018) "Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010";
- messaggio n. 7544 (13 giugno 2018) "Modifica della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC)";
- messaggio n. 7606 (5 dicembre 2018) "Approvazione del Piano cantonale delle aggregazioni e stanziamento di un credito quadro di 73'800'000 franchi destinato agli incentivi per la sua attuazione";
- messaggio n. 7607 (5 dicembre 2018) "Modifica degli articoli 3 e 12 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003";
- messaggio n. 7616 (19 dicembre 2018) "Modifiche del Piano direttore cantonale n. 12 – luglio 2018 • Scheda R1 Modello territoriale cantonale • Scheda R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili • Scheda R10 Qualità degli insediamenti OSSERVAZIONI AI RICORSI";
- messaggio n. 7630 (6 febbraio 2019) "Modifica della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST) e richiesta di approvazione di un credito di 5'000'000 franchi da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto".

Circa i 69 messaggi evasi in un periodo superiori a 12 mesi (52 oltre 12 mesi e 17 oltre 24 mesi), 50 di questi riguardano atti parlamentari (nella stragrande maggioranza mozioni) e "soltanto" 19 sono messaggi "veri e propri" del Consiglio di Stato all'attenzione del Gran Consiglio:

- messaggio n. 7010B (16 dicembre 2014) "Alcune modifiche legislative in ambito scolastico - MESSAGGIO AGGIUNTIVO 2 (modifica L. scuola - L. scuola infanzia e scuola elementare - LORD)";
- messaggio n. 7094 "Modifica della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb)";
- messaggio n. 7131 (13 ottobre 2015) "Nuova Legge sulla raccolta funghi (LFu)";

- messaggio n. 7191 (11 maggio 2016) "Richiesta di un credito netto di 1'950'000 franchi e l'autorizzazione alla spesa di 3'190'000 franchi per il finanziamento dei costi di risanamento del sito contaminato no. 317a1 ai fondi no. 334 e 338 RFD Pollegio (sito denominato "ex-Russo")";
- messaggio n. 7224 (29 settembre 2016) "Politica universitaria cantonale 2017-2020: Università della Svizzera italiana, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, Dipartimento formazione e apprendimento e accordi intercantonali del settore universitario";
- messaggio n. 7225 (29 settembre 2016) "Modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 – Introduzione di una Commissione di controllo del mandato pubblico";
- messaggio n. 7227 (4 ottobre 2016) "Revisione parziale della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (legge sanitaria)";
- messaggio n. 7228 (4 ottobre 2016) "Modifiche del Piano direttore cantonale n. 8 – aprile 2016, scheda V8 Cave – Osservazioni ai ricorsi";
- messaggio n. 7243 (26 ottobre 2016) "Rapporto sulla valutazione del modello relativo agli assicurati morosi sospesi e insolventi in applicazione dell'art. 64a cpv. 7 LAMal e della modifica della legge di applicazione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal)";
- messaggio n. 7247 (15 novembre 2016) "Resoconto dei contratti di prestazioni 2015 tra il Cantone Ticino e l'Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, nonché del mandato di prestazioni concernente il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI";
- messaggio n. 7250 (23 novembre 2016) "Introduzione del principio della sussidiarietà nella Costituzione cantonale";
- messaggio n. 7371 (11 luglio 2017) "Riorganizzazione del settore esecutivo e fallimentare";
- messaggio n. 7412 (6 settembre 2017) "Richiesta di un credito di 8'570'000 franchi e dell'autorizzazione a effettuare una spesa di 14'950'000 franchi per la realizzazione delle opere del Piano di pronto intervento (PPI) per il Basso Malcantone, nell'ambito dell'attuazione delle opere della seconda fase del Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e del Programma d'agglomerato del Luganese";
- messaggio n. 7433 (27 settembre 2017) "Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) – Abrogazione della legge e inserimento dei suoi disposti nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)";
- messaggio n. 7452 (8 novembre 2017) "Nuova Legge sul salario minimo";
- messaggio n. 7457 (15 novembre 2017) "Concessione alla Fondazione Piccola Casa della Divina Provvidenza 'Cottolengo' di Gordevio di un contributo unico a fondo perso di 6'950'000 franchi per le opere di ampliamento e ristrutturazione della Casa per anziani Piccola Casa della Divina Provvidenza 'Cottolengo' di Gordevio";
- messaggio n. 7545 (13 giugno 2018) "Concessione di un credito di 760'000 franchi per il 2019 e di 785'000 franchi annuali per il periodo 2020-2022 quale finanziamento dell'istruzione dei militi, quadri e specialisti della protezione civile (PCi) di competenza cantonale";
- messaggio n. 7654 (3 aprile 2019) "Nuova Legge sui pompieri (LPomp)".

Cercando di riassumere, consci di una certa forzatura nella lettura di questi dati, si può ragionevolmente affermare che di fatto, nel corso della scorsa legislatura, solo 26 messaggi ("veri e propri", non concernenti atti parlamentari) – su un totale di 565 messaggi licenziati – non sono stati evasi entro 12 mesi dalla loro presentazione; tale cifra rappresenta il 4.6% del totale. Un altro dato che teniamo a indicare è che, di questi 26 messaggi inevasi, solo tre riguardano crediti. Messaggi, peraltro complessi e controversi, che hanno creato un grande dibattito a livello cantonale e che hanno trovato un ampio spazio mediatico.

La situazione che si presenta da questa analisi sembra essere piuttosto rassicurante; e conferma come, di principio, i lavori parlamentari si svolgano in un ragionevole lasso di tempo, considerando anche il nostro sistema di milizia e la complessità, sempre crescente, delle tematiche.

Resta comunque evidente come, puntualmente, certi iter tortuosi e lunghi possano ben prestarsi alla necessità di chinarsi sulla problematica; importante esercizio che l'iniziativa parlamentare in oggetto ci costringe a fare.

4.3 La decorrenza dei termini

L'atto non fa riferimento al tema della decorrenza dei termini. La Commissione reputa che esso meriti di essere valutato nell'ambito della riflessione posta dall'iniziativa sulla modifica/definizione dei termini di evasione dei messaggi da parte delle Commissioni. Bisognerebbe quindi stabilire precisamente l'inizio della decorrenza del tempo previsto per l'evasione, dato che la data di elaborazione di un messaggio non corrisponde praticamente mai al momento in cui il determinato messaggio viene assegnato a una Commissione. In tal senso la nostra proposta è che se il Parlamento deciderà di entrare nel merito di una modifica dei termini come proposto, anche questo aspetto, che non è formale ma di merito, debba essere chiarito e definito precisamente.

5. LE PROPOSTE DI MODIFICA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE

Alla luce di quanto esposto, e in relazione alla situazione legislativa analizzata e in vigore negli altri Cantoni, la proposta oggetto di discussione risulta molto restrittiva, ma tematizza positivamente la logica del rafforzamento del ruolo dell'Ufficio presidenziale in materia di vigilanza sul corretto avanzamento dei lavori commissionali.

In particolare, la riduzione del periodo di evasione di riferimento da 24 mesi a 12 mesi si pone come una sorta di vera rivoluzione che potrebbe modificare in modo importante l'approccio al lavoro commissionale, ponendo in definitiva una sorta di costante spada di Damocle sui lavori commissionali e in particolare sulla capacità stessa delle Commissioni e dei commissari di evadere in tempo utile i diversi messaggi. Aspetto questo che porta con sé sicuramente delle accattivanti prospettive temporali di evasione, ma che potrebbe anche presentare risvolti negativi, innescando una logica temporale e non necessariamente qualitativa dei lavori. Non bisogna poi dimenticare come la non evasione in tempi ragionevolmente brevi di determinati rapporti commissionali sia dovuta a diversi fattori, tra i quali la preparazione adeguata sui dossier da parte dei commissari, le discussioni commissionali, eventuali audizioni esplorative, così come il confronto spesso doveroso all'interno dei diversi gruppi parlamentari di riferimento per una presa di posizione.

D'altro canto, riprendendo la tesi dei proponenti – *«troppo spesso capita però che dossier importanti rimangano fermi in parlamento per molti mesi, se non addirittura per anni. Le domande di approfondimento diventano tattiche parlamentari tese al rimandare l'entrata in*

vigore di certe decisioni» –, si ritiene comunque che non sia possibile negare come possano anche sussistere piccoli, non proprio nobili, margini di melina e attendismo politico, aspetti che peraltro sembrano essere essenza stessa dell'azione politica di qualsiasi Parlamento.

In questo senso accogliere un rafforzamento delle competenze dell'Ufficio presidenziale e della sua responsabilità di vigilanza sull'efficacia dei lavori parlamentari ci sembra una proposta che meriti la nostra attenzione.

Alla luce di tutti gli elementi emersi, la Commissione ritiene di principio valido e sostenibile l'intento dell'iniziativa di Boris Bignasca e cofirmatari, e reputa percorribile la proposta di modifica dell'art. 37 LGC, con l'introduzione di un nuovo cpv. 3 (seppure rivisto nella sua formulazione) che attribuisce all'Ufficio Presidenziale maggiore responsabilità in materia di vigilanza circa il rispetto dei tempi di evasione da parte delle Commissioni; si propone inoltre, all'art. 57 cpv. 4 LGC, una precisazione di complemento in merito alla decorrenza dei termini.

Nel contempo la Commissione ritiene che la riduzione da 24 a 12 mesi proposta all'art. 57 LGC sia eccessivamente rigida e restrittiva, rendendosi disposta a entrare nel merito di una riduzione dei termini da 24 a 18 mesi; una riduzione a 18 mesi che consente anche di allinearsi alla modifica avvenuta nel 2017 sui tempi di evasione delle iniziative parlamentari elaborate (art. 102 cpv. 5 LGC).

Per quanto concerne la modifica proposta con l'aggiunta del cpv. 6, la Commissione propone di non sostenerla, ritenuto tra l'altro che l'art. 135 LGC – in modo più coerente con la logica di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Ufficio presidenziale accolta per la modifica dell'art. 37 – già offre allo stesso la possibilità di forzare un passaggio diretto nel plenum del Gran consiglio anche in assenza di un rapporto.

In concreto, la Commissione propone le seguenti modifiche della LGC:

Termini di consegna (art. 37 LGC)

art. 37 IN VIGORE	art. 37 PROPOSTA IE566	art. 37 PROPOSTA CCL
¹ Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.	¹ Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.	¹ Il presidente del Gran Consiglio può fissare alle Commissioni un termine per la presentazione del loro rapporto.
² I presidenti delle Commissioni devono comunicare al presidente del Gran Consiglio i motivi di eventuali ritardi.	² I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all'Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.	² I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all'Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.
	³ L'Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e fissa un termine imperativo per la presentazione del rapporto.	³ L'Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e può fissare un termine imperativo per la presentazione del rapporto.

Messaggi (art. 57 LGC)

art. 57 IN VIGORE	Art. 57 PROPOSTA IE566	art. 57 PROPOSTA CCL
¹ Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.	¹ Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.	¹ Le proposte del Consiglio di Stato al Gran Consiglio devono essere presentate per iscritto nella forma di un messaggio.
² Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.	² Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.	² Contemporaneamente al messaggio, il Consiglio di Stato deposita, presso i servizi del Gran Consiglio, l'incarto completo, con l'indicazione dei funzionari autorizzati a dare informazioni.
³ Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.	³ Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.	³ Il messaggio deve precisare le conseguenze finanziarie e amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nella pianificazione cantonale.
⁴ Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro due anni.	⁴ Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 12 mesi.	⁴ Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 42 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale a una Commissione.
	⁵ Per oggetti particolarmente complessi, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 12 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.	⁵ Per oggetti particolarmente complessi, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 42 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.
	⁶ Se il Gran Consiglio non si pronuncia entro i termini stabiliti, il messaggio vale come rapporto e viene direttamente discusso dal plenum nella prima seduta dopo la scadenza del termine.	⁶Se il Gran Consiglio non si pronuncia entro i termini stabiliti, il messaggio vale come rapporto e viene direttamente discusso dal plenum nella prima seduta dopo la scadenza del termine.

Più in generale, in considerazione della delicatezza del tema, la Commissione Costituzione e leggi propone ai Servizi del Gran consiglio di introdurre una procedura di analisi sistematica per legislatura, che vada oltre i rendiconti annuali (art. 61a LGC), sullo stato e sulle effettive capacità di evasione per tutti gli atti parlamentari; un rapporto di approfondimento, allestito in collaborazione con i Presidenti delle Commissioni, deve essere inoltrato al Parlamento al più tardi sei mesi dopo l'inizio della nuova legislatura.

6. CONCLUSIONI

Ai sensi dei considerandi sopraesposti, la Commissione Costituzione e leggi, sentito l'iniziativista, invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di modifica legislativa annesso al presente rapporto, il quale approva parzialmente l'iniziativa parlamentare elaborata del 20 gennaio 2020 di Boris Bignasca e cofirmatari "Modifica della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015. Basta lungaggini parlamentari: il Gran Consiglio non deve essere il freno alle riforme che servono al Paese".

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Paolo Ortelli, relatore

Aldi - Balli - Bertoli - Buzzini - Censi -

Corti (con riserva) - Filippini - Franscella -

Gendotti - Ghisolfi - Käppeli - Lepori C. - Lepori D. -

Ris - Stephani (con riserva) - Viscardi

Allegato:

- approfondimento della Commissione Costituzione e leggi sulle tematiche toccate dall'iniziativa parlamentare elaborata di Boris Bignasca e cofirmatari (21 agosto 2020).

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e i suoi rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 20 gennaio 2020 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca e cofirmatari;
- visto il rapporto 2 marzo 2021 della Commissione Costituzione e leggi,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) del 24 febbraio 2015 è modificata come segue:

Art. 37 cpvv. 2 e 3 (nuovo)

²I presidenti delle Commissioni devono comunicare per iscritto all'Ufficio presidenziale i motivi di eventuali ritardi.

³L'Ufficio presidenziale decide se accettare le giustificazioni del ritardo e può fissare un termine per la presentazione del rapporto.

Art. 57 cpvv. 4 e 5 (nuovo)

⁴Il Gran Consiglio si pronuncia sul messaggio entro 18 mesi dalla data della sua attribuzione formale a una Commissione.

⁵Per oggetti particolarmente complessi, l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio può prevedere un termine superiore ai 18 mesi, fino ad un limite di 24 mesi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.